Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

**N. 674**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANTERO, MORONESE, L'ABBATE, LA MURA e NUGNES**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2018**

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – L'Onu, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, ha stimato che sono 8 milioni le tonnellate di plastica che ogni anno finiscono negli oceani e nei mari. Meno del 30 per cento degli oltre 25 milioni di tonnellate di rifiuti plastici che vengono generati annualmente nel nostro continente è riciclato o riusato e una parte significativa della quota rimanente sfugge del tutto al corretto ciclo integrato per la gestione dei rifiuti, ovvero non è né avviato a recupero energetico né smaltito in sicurezza, ma finisce per inquinare i mari e le spiagge.

Uno studio ISPRA, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, certifica come negli ultimi venti anni la presenza di plastica nel mare è stata identificata come una delle minacce ambientali più serie a livello globale e Legambiente ritiene che l'80 per cento dei rifiuti spiaggiati è composta da materiali plastici.

Il Mediterraneo, mare chiuso e sul quale si affacciano Paesi ad alta concentrazione demografica, è uno dei mari più colpiti al mondo dalla presenza di rifiuti plastici. Un recente monitoraggio, condotto sempre da ISPRA nei banchi del canale di Sicilia, ha dimostrato come la grande presenza di rifiuti plastici presenti nel Mediterraneo centrale tende pericolosamente, nel proprio processo di decomposizione, a trasformarsi nella ben più pericolosa «microplastica», fenomeno meno visibile del rifiuto solido, ma che interagendo con l'ambiente si trasferisce nell'intera catena alimentare.

Tracce di queste microplastiche sono state trovate in ben 121 specie di pesci, alcuni anche di elevato valore commerciale, quali i grandi pelagici del Mediterraneo (pesce spada) in cui ben il 18 per cento degli esemplari evidenziava tracce di rifiuti plastici nel tratto gastrointestinale. Dimostrazione efficace sull'assoluta pericolosità delle microplastiche le quali, entrando nella catena alimentare, potenzialmente possono essere trasferite all'uomo quale consumatore finale di specie ittiche di alto valore commerciale e consumo.

Produciamo plastica, uccidiamo il mare e, vera e propria assurdità, abbiamo una normativa (il decreto legislativo n. 152 del 2006 – anche noto come testo unico ambientale) che preclude ai pescatori di recuperare, durante l'esercizio dell'attività di pesca, i rifiuti solidi e la plastica presenti molto spesso nelle reti.

Per l'applicazione dell'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina il trasporto non autorizzato di rifiuti, i pescatori sono «costretti» a ributtare i rifiuti pescati in mare, dove continueranno il processo di decomposizione per trasformarsi nella pericolosa e invisibile microplastica. La norma, così come formulata, li considererebbe infatti produttori di rifiuti, con tutte le responsabilità di smaltimento che comportano costi e persino rischi di sanzione. L'attuale normativa genera il paradosso per cui un comportamento virtuoso diventa in realtà una penalizzazione e un costo.

I pescatori, al contrario, potrebbero essere una grande risorsa nella lotta all'inquinamento marino; si consideri che uno studio della regione Toscana ha quantificato come ogni imbarcazione, durante una battuta di pesca, raccolga ogni giorno dai venti ai trenta chili di rifiuti plastici, pari al 3 per cento del pescato. Dati non aggiornati, ma egualmente significativi, del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali indicano come al 1° giugno 2016 la flotta italiana di pescherecci assommava a 12.311 unità. Una semplice moltiplicazione permette di verificare come in linea teorica la nostra flotta peschereccia potrebbe, se ben incentivata ed autorizzata, togliere giornalmente all'ambiente marino oltre 350 tonnellate di rifiuti plastici. L'articolo 1 novella l'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo, per le imprese di pesca e per le cooperative, i consorzi e le associazioni tra imprese di pesca, la possibilità di recuperare e trasportare a terra i rifiuti rinvenuti in mare. A tal fine, si esclude l'applicazione del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti. L'articolo 2 riguarda l'individuazione dei punti di raccolta dei rifiuti presso ciascun porto. All'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria e l'articolo 4 l'entrata in vigore.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006)*

1. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Le pene di cui al comma 1 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006)*

1. All'articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 12-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*12-ter*. I rifiuti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 256 devono essere conferiti in appositi punti di raccolta individuati presso ciascun porto. I comuni stabiliscono i criteri per il conferimento, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente comma.

*12-quater*. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di raccolta dei rifiuti recuperati in mare di cui al comma 12-*ter*».

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 della presente legge non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00